

deficit impiantistico, con la conseguenza che permane la necessità pertanto di incrementare le dotazioni impiantistiche per il trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, dalla citata relazione del presidente della provincia di Milano (doc. 735/1) risulta che la produzione di rifiuti speciali registrata all'anno 2007 (ultimo anno disponibile per l'esame dei modelli unici di dichiarazione ambientale) è stata pari a 9.811.747 tonnellate, l'88,4 per cento delle quali (8.671.374 tonnellate) è rappresentato da rifiuti non pericolosi e l'11,6 per cento da rifiuti pericolosi (1.140.373).

I rifiuti da costruzione e demolizione (codice Cer 17) costituiscono il 50 per cento (4.879.051 tonnellate) della produzione totale di rifiuti speciali. I rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti e acque (codice Cer 19) e rifiuti da imballaggi (codice Cer 15) rappresentano rispettivamente il 14 per cento e il 12 per cento della produzione totale di rifiuti speciali.

I dati gestionali relativi ai flussi di rifiuti speciali mettono in evidenza 2.820.1001 t/a di rifiuti in ingresso e 3.744.400 t/a di rifiuti in uscita; di conseguenza, il saldo *import/export* configura un flusso complessivo di esportazione netta, pari a 924.300 t/a.

Le caratteristiche del sistema impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti speciali evidenziano una netta dominanza delle attività di recupero rispetto alle attività di smaltimento: la quantità di rifiuti speciali gestiti in provincia ammonta a 6.939.618 t/a, di cui l'84 per cento avviato ad attività di recupero e il 16 per cento avviato ad attività di smaltimento.

All'interno dei flussi di *import* e di *export*, i dati relativi ai movimenti extraregionali evidenziano come una quota pari al 38 per cento (1.068.300 t/a) del flusso di importazione in provincia di Milano provenga da altre regioni, mentre un flusso quantitativamente più rilevante è quello dei rifiuti esportati dalla provincia di Milano in altre regioni: 1.550.000 t/a, pari al 41 per cento del totale esportato.

5.1 – *Alcune tematiche relative ai terreni di riporto, ai « Piani scavi » e alle ex cave*

Ada Lucia De Cesaris, assessore all'urbanistica e all'edilizia privata del comune di Milano, nel corso delle audizioni del 28 marzo 2012 e del 17 aprile 2012, ha posto il problema della qualificazione dei cosiddetti « terreni di riporto », quei terreni che frammisti a rocce da scavo e, in alcuni casi macerie e altri materiali, sono stati legittimamente collocati dal dopoguerra in poi su tutte le aree ove era necessario riempire scavi, effettuare interventi edilizi o rimodellazioni morfologiche e recuperi ambientali.

Non vi è una definizione univoca di terreni di riporto, né per essi è prevista correntemente una specifica regolamentazione. Recentemente però alcuni enti, in particolare della regione Lombardia, hanno richiamato l'attenzione sulla opportunità di considerare, e quindi gestire, questa tipologia di terreno non alla stregua di suolo naturale, tenuto conto del fatto che nella realtà essi sono materiali eterogenei

che possono contenere potenzialmente anche materiali estranei, e quindi, per questa stessa ragione, necessitano di caratterizzazione e dell'eventuale bonifica nell'alveo della disciplina dei siti potenzialmente contaminati.

Questa considerazione ha indotto il legislatore a intervenire con il decreto legge n. 2 del 24 gennaio 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 28, contenente « Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale » e dedicato, fra le altre, proprio anche a questa tematica. Si riconosce in sostanza che il terreno di riporto, quale si può rinvenire in un contesto urbano nell'ambito di un progetto di urbanizzazione o riqualificazione, costituito anche da vecchi rifiuti industriali collocati in aree a quell'epoca non occupate, possa contenere sicuramente materiali estranei e che tale riporto possa essere assimilato a un suolo contaminato ai fini degli interventi di bonifica ovvero considerato sottoprodotto.

La legge n. 28 del 2012, infatti, rimanda per la definizione di materiali di riporto a un emanando decreto del Ministero dell'ambiente e stabilisce che fino all'entrata in vigore di tale normativa, le matrici materiali di riporto — cioè i materiali eterogenei come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge n. 24 gennaio 2012, n.1 — eventualmente presenti nel suolo siano considerate sottoprodotti solo al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'assessore De Cesaris ha posto in evidenza la criticità derivante dalla eventuale necessità di considerare tutti i materiali di riporto come rifiuti, segnalando che « l'obbligatorietà dell'avvio allo smaltimento di tutte le terre da riporto determinerebbe la necessità di trasportare milioni di metri cubi di terreno per tutto il territorio nazionale alla ricerca degli impianti autorizzati, che peraltro ben presto correrebbero il rischio di arrivare a saturazione ».

La posizione rappresentata dagli amministratori del comune di Milano alla Commissione è quella per la quale, a loro avviso, non si tratta di mettere in discussione il fatto che ogni qualvolta all'esito di una verifica su un'area si rilevi la presenza di rifiuti — intesi come materiali distinguibili, per dimensione e caratteristiche, abbandonati sul suolo o nel suolo — questi debbano necessariamente essere trattati come tali, ciò anche nell'ambito di un procedimento di bonifica.

Si sostiene però che in molte situazioni il terreno da riporto è cosa diversa: è terreno che si è costituito e composto nel tempo con altri materiali, in dimensioni e in composizione ormai non differenziabile. Esso è parte integrante del contesto ove è stato inserito, spesso costituisce la base ove hanno posto le fondamenta gli immobili o ove sono stati realizzati giardini, cortili ecc.

Il terreno da riporto, secondo l'assessore De Cesaris, deve quindi necessariamente essere assimilato al suolo e al sottosuolo di un determinato sito e, quindi, esso va valutato con le modalità prescritte dalla normativa per queste matrici ambientali, come peraltro affermato anche nell'allegato 2 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, dove i « materiali di riporto » sono considerati oggetto di caratterizzazione, al pari del suolo e del sottosuolo. Questa posizione risulta abbastanza sovrapponibile a quella contenuta nella legge n. 28 del 2012 citata in precedenza.

Altro problema posto dall'assessore De Cesaris, strettamente connesso a quello sin qui trattato, riguarda la tematica complessiva degli scavi che accompagnano un intervento edilizio; per questi si devono prevedere, sempre e comunque, procedure e modalità di verifica delle caratteristiche dei materiali scavati ai fini della loro successiva destinazione, a recupero e/o a smaltimento.

Tematica questa che si riconnette a sua volta a quella, più complessa, delle «terre e rocce da scavo», oggetto di un'attività normativa tanto cospicua quanto contraddittoria, sino all'uscita recente del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 agosto 2012, n. 161 – regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo – in vigore dal 6 ottobre 2012, applicativo in materia, che dovrebbe chiarificare la definizione di riporti, modalità di caratterizzazione, classificazione e corretta destinazione di questi « sottoprodotti », molto rilevanti per quantità nel Paese e, in modo particolare, nelle aree, come la Lombardia, maggiormente interessate a sviluppi in campo urbanistico ed edilizio (per tutti, da questo punto di vista, si cita la realizzazione dell'Expo).

Il suddetto decreto che consta di 16 articoli e 9 allegati e ha come finalità (articolo 2) quella di stabilire i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i soli rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti. Il decreto prevede (articolo 4, comma 1, lettera b) che i materiali da scavo possano essere impiegati anche per « ripascimenti e interventi a mare ».

I requisiti che il materiale da scavo deve possedere per poter essere qualificato come sottoprodotto sono riportati all'articolo 4, comma 1, e devono essere comprovati dal proponente nel « piano di utilizzo ». Tale piano deve essere presentato dal proponente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera all'autorità competente che può chiedere integrazioni entro i successivi 30 giorni. La stessa autorità competente, entro 90 giorni dalla presentazione del piano, lo approva o lo rigetta. L'autorità competente può chiedere all'agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di verificare la sussistenza dei requisiti per la qualificazione di sottoprodotto entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione. Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, il proponente ha facoltà di applicarlo.

Nel caso in cui l'opera da realizzare interessi un sito nel quale sono stati riscontrati superamenti delle Csc (concentrazione soglia di contaminazione), il proponente può richiedere la compatibilità con i valori di fondo, accertati in contraddittorio con l'Arpa. Il materiale conforme ai valori di fondo potrà essere riutilizzato *in situ* o in altro sito con caratteristiche analoghe. Nel caso di siti oggetto di procedimenti di bonifica o di danno ambientale, i requisiti di qualità per la classificazione del materiale come sottoprodotto sono accertati dall'Arpa che, entro 60 giorni dalla data della richiesta, comunica i risultati dell'accertamento. Per il riutilizzo dei materiali dovrà essere

garantita la compatibilità in termini di Csc per la specifica destinazione d'uso. Il piano di utilizzo ha validità di due anni.

Il decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012 riporta in allegato le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (allegato 4) e la definizione di materiali di riporto di origine antropica (allegato 9)

Il combinato disposto della legge n. 28 del 2012 e del decreto ministeriale n. 161 del 2012, fa sì che la definizione di materiali di riporto si applichi anche agli interventi di bonifica.

Pertanto i materiali rispondenti alla definizione di cui all'allegato 9 (miscela di terreno eterogenea contenente una quantità massima del 20 per cento di materiali di origine antropica quali materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) possono essere sottoposti a interventi di bonifica.

Ne discende che i materiali di riporto così come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012, escono di fatto dalla disciplina dei rifiuti, per essere considerati di volta in volta o sottoprodotti o addirittura suoli.

Sul punto, seppure in epoca antecedente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale « terre e rocce », il comune di Milano ha presentato la propria modalità di procedere nelle differenti situazioni in cui si va a realizzare l'urbanizzazione di una qualsivoglia area del territorio « non vergine » dal punto di vista dei suoi progressi utilizzi. Per queste aree, nel caso in cui le concentrazioni nei terreni — verificate attraverso un'indagine preliminare — risultino inferiori alle Csc si può procedere a svincolare le attività edilizie e rilasciare il permesso di costruire solo se la pratica è accompagnata da un apposito « piano scavi » con certificazione dell'idoneità dei materiali scavati e indicazione del destino del materiale.

In tale ambito il comune di Milano aveva anche approvato una procedura specifica basata sull'adesione, opzionale e volontaria, da parte dei realizzatori degli interventi, a un protocollo che prevede dapprima una indagine preliminare sull'area — basata, come per le bonifiche, anche sulla ricostruzione della presenza di lavorazioni industriali insediate in passato — quindi, all'esito positivo di tale indagine, la richiesta di un parere preventivo oneroso da parte di Arpa che certifica la possibilità di procedere con un « piano scavi », in luogo che di sito contaminato da bonificare e che, soprattutto, assevera caratteristiche e possibile destinazione dei materiali scavati.

Appare chiaro che tutta questa procedura, messa in atto dagli enti locali per sopperire alle carenze normative di livello nazionale, dovrà essere, oggi, riverificata alla luce del citato recentissimo decreto ministeriale in materia di regolamentazione delle terre e rocce da scavo, con un ulteriore prevedibile periodo di disorientamento degli operatori, degli enti preposti alle autorizzazioni e ai controlli.

In situazione *ante* ottobre 2012, i materiali scavati, a norma degli artt. 184 *bis* e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche, potevano quindi essere considerati sottoprodotto — venendo così esclusi dalla categoria dei rifiuti — da utilizzare per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, ma a condizione che non provenissero da siti contaminati, non avessero subito trattamenti

preventivi o trasformazioni preliminari e venissero utilizzati in opere o interventi preventivamente individuati e definiti.

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra, molte delle vicende relative sia al riutilizzo nell'edilizia delle terre e rocce da scavo nel medesimo sito di produzione, sia relative all'utilizzo nell'edilizia di terreni di provenienza diversa dal luogo di produzione andavano a rientrare nei « piani scavi », previsti dalle norme edilizie, ma erano privi di una chiara regolamentazione da parte del codice ambientale.

Ora è pur vero che il « piano scavi », presentato al comune, deve contenere alcune informazioni essenziali che per prassi sono affidate all'esecutore dei lavori (ma la norma non individua esattamente il soggetto obbligato), informazioni che concernono il luogo di produzione e di destinazione d'uso urbanistico del materiale da riporto, la tipologia di riutilizzo (rilevati, riempimenti, rimodellazioni, ecc.), la stima del volume del suolo da riutilizzare, ecc., ma è anche vero che sussiste il problema del controllo della veridicità delle dichiarazioni dell'esecutore dei lavori da parte degli uffici dell'assessorato all'urbanistica e all'edilizia privata.

Accade, infatti, che questi ultimi si limitano a ricevere la pratica edilizia con allegata l'autocertificazione del direttore dei lavori, il quale esclude la presenza di rifiuti nel cantiere — che naturalmente fa capo esclusivamente al soggetto che fa l'intervento edilizio o il progetto di opera pubblica — omettendo ogni controllo sulla veridicità dell'autocertificazione, in mancanza di elementi di sospetto.

Da ciò e su questi aspetti, informa l'assessore de Cesaris, l'amministrazione comunale di Milano, d'intesa con l'Arpa, sta predisponendo un regolamento che consenta gli interventi di maggiore sensibilità, ma si tratta di una iniziativa che non solo ha dei risvolti economici, ma crea una situazione di incertezza e di peso negli uffici che ricevono la pratica edilizia, i quali hanno competenze in materia di edilizia e urbanistica, ma sicuramente non sono in grado di valutare la consistenza e tantomeno la paternità, dal punto di vista della società, del gestore del « piano scavi », senza considerare che vi è la norma sul silenzio assenso del permesso di costruire entro sessanta giorni dalla comunicazione della Dia (denuncia di inizio attività) e della Cia (comunicazione di inizio attività).

Certamente, va rivisto il sistema dell'autocertificazione sul punto e vanno riviste le competenze. Ma altrettanto certamente si deve partire dalla considerazione come sia impossibile ritenere che un ufficio che si occupa del ricevimento della pratica edilizia e che poi fa la verifica dal punto di vista edilizio-urbanistico sia in grado di capire se il soggetto che ha fatto il « piano scavi » sta dichiarando cose completamente rispondenti al vero o meno. Peraltro, l'ufficio non ha neanche il compito, visto che c'è l'autocertificazione, in un sistema di liberalizzazione, di andare a verificare qual è la paternità.

Di conseguenza, anche a rischio di aggravare il procedimento, l'assessore de Cesaris, sul punto, ha concluso affermando che, come uffici — urbanistica, bonifiche e « piano scavi » — sono tutti d'accordo sulla necessità di questo ripensamento, a fronte della gravità della situazione. Tutto ciò, si ribadisce, era la precisa posizione di amministratori di una delle più importanti città del paese, prima dell'ema-

nazione del recentissimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012.

Altri temi posti dall'assessore attengono, rispettivamente, ai siti di interesse nazionale (Sin), per i quali, a suo parere, occorrerebbe una delega dal livello nazionale a quello decentrato con un controllo garantito e alle ex cave, per le quali manca una norma che attribuisca ai comuni la possibilità di intervenire e di verificare il loro stato e la loro progressiva modificazione, ad esempio, attraverso il riempimento che potrebbe essere realizzato con materiali inerti, nell'ambito di un piano di coltivazione e recupero, ma anche con rifiuti, mancando sotto tale profilo qualunque specifica attribuzione di poteri di intervento.

Sulle aree delle ex cave non vi sono interventi da parte del comune di Milano, sia in funzione di un processo di riqualificazione delle stesse, sia in funzione di interventi di carattere immobiliare, non essendovi consapevolezza alcuna del materiale ivi depositato.

Tale consapevolezza emerge, in casi singoli, alla luce di procedimenti penali, dai quali in talune circostanze emerge la destinazione a discarica della cava, poi abbandonata; in questi casi, oltre al rischio corso e in essere, si somma il problema della forte onerosità degli eventuali interventi, in grado senz'altro di modificare il conto economico del proponente sino a farlo desistere dal procedere, con conseguenze possibili anche di ricaduta sul pubblico dei costi connessi.

È così accaduto per l'ex cava di Geregnano, sita nella periferia ovest di Milano e utilizzata per trent'anni come discarica, tant'è che sono stati sepolti ben due milioni di metri cubi di rifiuti tossici. Su tale area, posta in via dei Calchi Taeggi, il comune di Milano, nonostante l'assenza di una bonifica, aveva dato le necessarie autorizzazioni per la costruzione di un quartiere di 1.300 appartamenti, centri commerciali, una residenza sanitaria per disabili della fondazione don Gnocchi e uno dei parchi che rientrano nel progetto « Vie d'acqua Expo ».

Ebbene, è accaduto che, anziché asportare i rifiuti, stante l'antieconomicità dell'operazione, si è provveduto alla messa in sicurezza dell'area, mediante la copertura di un telo di 1,5 millimetri di 260 mila metri quadrati saldati tra di loro e coperti con un po' di terra buona.

Si tratta di una situazione non dissimile da quella accaduta per « Santa Giulia », area sita nella periferia sud-est di Milano.

La vicenda investe la mancata bonifica di una vasta area industriale 1,2 milioni di metri quadri, che nel 1985 era stata dismessa dalla industria siderurgica Redaelli e dalla industria chimica Montedison (che produceva ddt, clorurati, fosforati e pesticidi) ed era stata acquistata nel 1998 dal gruppo Risanamento di Luigi Zunino, il quale nel 2003 aveva presentato un progetto urbanistico da 1,6 miliardi di euro con la firma dell'architetto Norman Foster.

Nel 2003, vi è stata una scelta dissennata a monte da parte degli enti pubblici, in particolare del comune di Milano, su parere della regione, che hanno deciso di non realizzare un progetto di bonifica dell'area ex Redaelli, ma di effettuare solo un « piano scavi », che obbligava il proprietario dell'area, Luigi Zunino, a pulire solo ciò che veniva scavato, ossia le fondamenta delle costruzioni, non anche ciò

che era intorno, esclusa in ogni caso la previsione che tutta l'area dovesse essere portata alle condizioni compatibili con una destinazione di tipo residenziale.

Pertanto, sulla base di un piano integrato di intervento (Pii) presentato al comune, veniva previsto che lo stesso provvedesse a rimuovere soltanto i terreni delle zone scavate e che, poi, procedesse a un collaudo del fondo scavo, senza effettuare caratterizzazione alcuna.

Non si può non osservare, alla luce delle dichiarazioni acquisite dalla Commissione nelle varie audizioni svolte, che la questione della gestione delle terre e rocce da scavo è di grande rilevanza nell'ambito dell'accertamento degli illeciti nel campo dei rifiuti. In tal senso gli innumerevoli e frammentari interventi normativi hanno dato adito a comportamenti disomogenei sul territorio nazionale e soprattutto non conformi alla buona prassi. Anche il decreto del Ministro dell'ambiente n. 161 del 2012, che avrebbe dovuto fornire un quadro tecnico-amministrativo per la gestione delle terre e rocce, mostra numerosi punti « vulnerabili ».

Tra questi si ritiene di evidenziare quanto segue:

a) l'elenco degli analiti, riportato nella Tabella 4.1 dell'allegato 4 non appare sufficiente a determinare le caratteristiche ambientali di materiali che, in base a quanto indicato nell'allegato 9, potrebbero contenere altre sostanze inquinanti;

b) non si comprende su quale base tecnica si fonda la previsione di consentire che per una produzione di materiale da scavo compresa tra 150 mila metri cubi e 6 mila metri cubi si possa ricercare un set inferiore di parametri rispetto a quelli indicati in tabella 4.1. Non appare corretto, in caso di semplificazioni, fare riferimento ad una quantità, ma piuttosto all'area di provenienza dei materiali (attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze, pregresse contaminazioni, tipologia di attività di scavo condotta);

c) si considera poco cautelativa la previsione, in caso di utilizzo dei materiali per riempimenti e reinterri, in condizioni di falda affiorante o sub affiorante, utilizzare un franco « di più di un metro » rispetto alla quota di massima escursione della falda;

d) il materiale da riporto è assimilato a un suolo/sottosuolo per concentrazioni di materiali inerti di origine antropica nella quantità massima del 20 per cento. Le procedure di campionamento e analisi sono quelle previste per i terreni oggetto di bonifica. Da ciò ne deriva che l'eliminazione della frazione di granulometria maggiore di 2 cm in laboratorio piuttosto che in campo. Data la natura dei materiali potenzialmente contenuti nel riporto si ritiene, invece, opportuno che tutte le frazioni, eccettuate ovviamente quelle di dimensioni massive non trattabili nelle procedure di riduzione volumetrica comunemente messe in atto dai laboratori nelle fasi di preparazione del campione per le analisi, siano sottoposte a caratterizzazione analitica. Tra tali frazioni deve essere anche compresa quella superiore a 2 cm, come previsto nella norma Uni10802 per il campionamento dei rifiuti;

e) si rilevano perplessità sull'impiego per « ripascimenti e interventi a mare » di materiali da scavo con caratteristiche di qualità

accertate per l'utilizzo a terra. Si osserva sul punto che il materiale destinato a opere di ripascimento deve avere anche caratteristiche microbiologiche tali da garantire la tutela igienico-sanitaria. Si sottolinea inoltre l'aleatorietà della voce « interventi a mare » per la quale il decreto ministeriale non reca alcuna definizione e che quindi sarà soggetta a interpretazioni di vario genere.

Non si può, poi, non rilevare il carico di attività derivante dall'attuazione del decreto per le Arpa che con l'apposizione del silenzio assenso ad alcuni passaggi amministrativi saranno obbligate ad effettuare i controlli in tempi ridottissimi e non sempre compatibili con i tempi tecnici di esecuzione delle analisi di laboratorio.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni la Commissione d'inchiesta non può esimersi dal manifestare qualche perplessità sulla conformità del citato regolamento alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (n. 2008/98/CE) che, nell'articolo 5 e nel considerando 22, primo trattino, esclude la presenza di elementi di origine antropica nella categoria dei « sottoprodotti ».

Né, a questo punto, può essere sottaciuto che la precedente versione dell'articolo 186 del testo unico, quale dettata dalla legge n. 443 del 2001, è stata riconosciuta come contrastante con la normativa comunitaria, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciata in data 18 dicembre 2007 nella causa C-194/05.

Invero, la Corte – dopo aver ribadito l'obbligo di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto e aver richiamato sul punto la propria costante giurisprudenza – osserva che la qualifica di « sottoprodotti di cui il detentore non intende disfarsi » deve essere limitata:

a) alle situazioni in cui il bene, il materiale o la materia prima derivi da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è destinato a produrlo;

b) il loro riutilizzo non deve richiedere una trasformazione preliminare e deve intervenire nel corso del medesimo processo di produzione;

c) tale riutilizzo, anche per il fabbisogno di operatori economici diversi da quelli che lo hanno prodotto, non è semplicemente eventuale bensì certo.

In tutti gli altri casi si tratta di rifiuti, a maggior ragione nel caso in cui siano presenti materiali di origine antropica.

5.2 – Alcune indagini della procura della Repubblica di Milano

La dottoressa Paola Pirotta, sostituto procuratore della Repubblica in Milano – nel corso delle audizioni del 20 luglio 2010 e del 28 marzo 2012 – ha riferito che, con riguardo al semestre gennaio/giugno 2010, presso il suo ufficio vi era stata una pendenza di circa 600 procedimenti tra noti e ignoti in materia di rifiuti, di cui 300 circa

solo con riferimento alla violazione dell'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Accanto alla molteplicità dei fascicoli legati a fattispecie di scarso rilievo, vi erano diversi procedimenti legati alle maggiori discariche abusive che nel circondario di Milano sono state realizzate lungo il cantiere dell'alta velocità, a Pero, nel Parco del Ticino, nel Parco agricolo Sud, sia pure in numero inferiore rispetto a quelle realizzate a Busto Arsizio.

Si tratta di discariche costituite da terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri o anche da siti da bonificare, che non sono stati regolarmente bonificati.

Altre discariche abusive, con annessa gestione illecita o falsi, si riferiscono ad alcuni grandi cantieri posti nella stessa città di Milano, come il cantiere « Garibaldi – Repubblica », il cantiere « ex Fiera » o il cantiere « Ferrovie dello Stato », gestiti da società che avevano presentato piani di scavi, che poi non avevano eseguito.

In tali cantieri operano società, come la Lucchini Artoni Srl, che conferivano il trasporto ad altre società, quale la LS Strade di Maurizio e Barbara Luraghi o la Giada Macchine di Domenico Savinelli, società – come si è visto – coinvolte nell'indagine della Dda di Milano, denominata « Cerberus ». Addirittura, la Giada Macchine ha ricevuto in subappalto dall'impresa Riva la gestione dei rifiuti cimiteriali del cimitero Maggiore di Milano, nonostante le fosse stata tolta la certificazione antimafia.

Peraltro, secondo uno schema collaudato dei fiancheggiatori della *'ndrangheta*, le suddette società, a loro volta, subappaltavano il servizio sempre ai soliti « padroncini calabresi », benché sprovvisti di autorizzazione in materia di rifiuti, compensandoli « in nero ».

Anche la Lucchini Artoni Srl e la Edil Bianchi Srl – società collegate tra di loro, in quanto facenti capo alla stessa proprietà – pur non risultando coinvolte nelle indagini della Dda, operavano allo stesso modo della LS Strade e della Giada Macchine, avvalendosi per il movimento terra dei padroncini calabresi, che anche loro pagavano « in nero ».

A proposito della società Lucchini Artoni, la dottoressa Pirotta, nel corso delle suddette audizioni, ha riferito che nei confronti della stessa era già stata più volte esercitata l'azione penale e che ultimamente aveva subito dal tribunale di Milano una condanna in primo grado per reato contravvenzionale, impugnata direttamente in Cassazione, che riguardava la gestione di rifiuti che provenivano dall'area Garibaldi: in pratica, la società è stata condannata per aver portato i rifiuti dal cantiere Garibaldi a Comazzo in un'area vincolata²⁸.

Attualmente – ha proseguito la dottoressa Pirotta – è nella fase dibattimentale il processo relativo al cantiere delle Ferrovie dello Stato di via Toffetti a Milano, relativo all'ampliamento della stazione ferroviaria di Rogoredo, che era stato appaltato alla Bonciani Spa, la quale aveva dato in subappalto alla Lucchini Artoni Srl le attività di scavo e trasporto in discarica dei materiali di risulta, che aveva preso

28 Cfr. sentenza 5 dicembre 2011/9 gennaio 2012 in doc. 1357/2.

i rifiuti da via Toffetti e li aveva interrati nell'area di uscita Rogoredo della tangenziale est, denominata « fondo S. Martino » di proprietà di Autostrade per l'Italia Spa (area limitrofa al cantiere di Santa Giulia), senza il consenso di quest'ultima, con il conseguente definitivo danneggiamento dell'area. Una parte dei rifiuti era stata invece scaricata e spianata, altrettanto abusivamente, in un sito di via Orwell, dove si trovavano gli uffici della Bonciani. Si tratta di un'area che non faceva parte del cantiere di via Toffetti, ma apparteneva a terzi.

Tali rifiuti erano costituiti da terre e rocce da scavo con codice Cer 170504, contaminate da pietrisco di massiciata ferroviaria (c.d. *ballast*), da materiali da demolizione, grossi manufatti di cemento, tondini di ferro, pezzi di asfalto, sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 186 del testo unico sull'ambiente.

Con sentenza in data 21 maggio 2012, depositata in data 12 agosto 2012 (doc. 1357/3), il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha ritenuto tutti gli imputati (Vincenzo Bianchi, legale rappresentante della Lucchini Artoni Srl, Alessandro Viol dipendente della stessa e della Bonciani) colpevoli dei reati di cui agli artt. 256 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dei reati di cui agli artt. 632 e 635 c.p.

Invero, gli imputati, al fine di conseguire l'ingiusto profitto della somma di 130 mila euro – compenso che la Bonciani aveva già percepito dalla Rfi (Rete ferroviaria italiana) a titolo di acconto per il conferimento in discarica dei suddetti rifiuti – e approfittando delle assenze feriali tipiche del mese, avevano smaltito dal 1° al 10 agosto 2008 in modo abusivo – e cioè senza autorizzazione alcuna e al di fuori dei piani scavi depositati presso gli enti competenti – nell'area di proprietà della società Autostrade, anziché presso discariche autorizzate, 5.400 tonnellate di rifiuti effettuando per il trasporto dei materiali nell'area ben 192 viaggi.

La sentenza del tribunale di Milano sottolinea il fatto che, senza la denuncia di un dipendente/autista della Lucchini Artoni, tal Fabrizio Cirenesi, che era stato licenziato, probabilmente le indagini non sarebbero mai iniziate, posto che – come si è già visto a proposito della società Perego strade, occupata dalla *'ndrangheta* – la tutela del bene collettivo dell'ambiente è per il lavoratore secondaria rispetto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Quanto alle modalità operative di queste società (la Lucchini Artoni Srl e la Edil Bianchi Srl) che gestiscono tra l'altro importanti lavori pubblici, tra cui anche i cantieri della metropolitana milanese, va rilevato che le stesse non differiscono da quelle tipiche dei cosiddetti padroncini calabresi, come più volte poste in evidenza.

Invero, le indagini svolte hanno consentito di appurare che « da sotto la tangenziale » veniva prelevato « il materiale buono », che veniva portato a Segrate e lavorato nell'impianto della società; che il « buco » dal quale era stato tolto veniva riempito con i rifiuti di via Toffetti, oggetto del processo sopra menzionato, e costituito, oltre che da inerti, da rifiuti pericolosi, quali le traversine delle ferrovie e altro.

In punto di diritto, in entrambe le decisioni anzidette viene sottolineato che erano state violate le disposizioni contenute nell'ar-

articolo 186 del codice ambientale — norma oggi sostituita dal regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 — che prescrive una serie di condizioni affinché possa operare l'esclusione dalla categoria di rifiuto, che non opera, in mancanza anche di una sola di esse (cfr. Cassazione penale, sezione III, numero 23788 del 2007).

Occorre, in particolare, che le terre e le rocce:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati o definiti;

b) che, sin dalla fase della produzione, vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) che l'integrale utilizzo sia tecnicamente possibile, senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e, più in generale, non dia luogo a impatti ambientali qualitativamente ovvero quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti e autorizzati per il sito dove sono destinati a essere utilizzate;

d) che sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) che sia accertato che provengono da siti non contaminati non sottoposti a interventi di bonifica ai sensi del titolo quinto della parte quarta del testo unico;

f) che le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute per la qualità delle matrici ambientali interessate e avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali sotterranee, della flora, della fauna, degli *habitat* delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato, con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) che venga dimostrato il loro integrale utilizzo.

È richiesto in particolare che la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale (Via) o ad autorizzazione integrata ambientale (Aia).

In caso diverso è necessario che la sussistenza delle condizioni indicate, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, risultino da apposito progetto.

Quanto all'onere della prova il tribunale osserva che, poiché la norma contenuta nell'articolo 186 cit. costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto, definita dall'articolo 183, comma 1, lett. a), e indirettamente configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti (v. rispettivamente da una parte gli artt. 256, 259 e 260 e dall'altra l'articolo 258, comma 4), grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per l'applicabilità della deroga (riutilizzo delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile),

mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga²⁹.

Nelle fattispecie oggetto di entrambi i giudizi non solo gli imputati non avevano assolto tale onere, ma dagli accertamenti effettuati e dalle testimonianze assunte era emerso che erano state illecitamente smaltite enormi quantità di materiale inquinato.

Un altro procedimento a carico della Lucchini Artoni ha avuto inizio dopo il fermo di un camion della società che proveniva da Pioltello e che andava a Segrate (MI) con rifiuti pericolosi (nerofumo, oli minerali, fresato d'asfalto e altri rifiuti speciali).

Peraltro, una parte di questi rifiuti era stata trasportata all'interno di un'area di 15 mila metri quadri, posta in via Tiepolo a Segrate, di proprietà della stessa Lucchini Artoni, area che era stata sequestrata nel mese di novembre 2011 e sulla quale erano in corso analisi di laboratorio.

Nonostante la costanza del sequestro e sebbene avessero l'obbligo di smaltire un cumulo di « fresati » che non stavano smaltendo o stavano smaltendo irregolarmente – non avendo prodotto una caratterizzazione e un piano di smaltimento – gli inquirenti, grazie ai servizi di osservazione controllo e pedinamento (ocp), hanno potuto verificare che nottetempo i rifiuti venivano portati dall'area di via Tiepolo a un'altra area di Segrate, denominata « ex Dogana », di circa 35 mila metri quadri, destinata alla realizzazione di un centro commerciale; quindi, dopo qualche giorno, venivano poi spostati altrove, compresa la località di Pandino dove erano in corso i lavori per la tangenziale. Il tutto – naturalmente – avveniva senza formulari o altro.

In quest'ultima vicenda, in data 22 febbraio 2012, sono stati sequestrati, oltre all'area, anche mezzi per le verifiche probatorie sia nei confronti della Lucchini Artoni, sia della cooperativa Milano Trasporti, che fa capo allo stesso gruppo.

In definitiva – ha concluso la dottoressa Pirotta – nonostante le numerose indagini in corso, la Lucchini Artoni Srl certamente lavora ed è presente sul territorio, in maniera rilevante.

La dottoressa Pirotta ha riferito anche di vicende relative ai cantieri dell'Alta velocità, posto che è in fase dibattimentale un procedimento penale, che vede coinvolti Barbaro Giuseppe, Cocciolo Antonio e Domenico, Covi Ermanno, Furfaro Domenico, Marengo Angelo, Maviglia Santo, Musitano Bruno, Papalia Pasquale, Papparazzo Angelo e Richichi Mario Barbaro, quindi, trasportatori tutti calabresi, oltre al solito Luraghi, in costante rapporto con costoro, mentre la posizione dei proprietari dei terreni in cui venivano smaltiti questi rifiuti, provenienti dalla cartiera Binda, sono state definite in separata sede con delle oblazioni, quindi con l'archiviazione.

In particolare, le indagini svolte hanno consentito di accertare che le aree di Arluno, Marcallo e Cornaredo, lungo la Tav, sono state riempite con rifiuti che provenivano dall'attività di bonifica della cartiera Binda tramite trasportatori di origine calabrese, come emerge dai nomi degli imputati anzidetti.

29 Cass. sez. III, n. 37280 del 1 ottobre 2008.

Infine, la dottoressa Pirotta, nel corso dell'audizione del 28 marzo 2012, ha sottolineato quanto riportato anche dagli ufficiali dell'Arma in ordine alla massiccia presenza – in tutte le indagini concernenti il movimento terra e, più in generale, il traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi nel milanese – delle famiglie calabresi, per di più, molti di loro, provenienti da una zona particolare della Calabria, la Locride, caratterizzata dal predominio della *'ndrangheta*. A tale proposito, la dottoressa Pirotta ha citato la vicenda dell'imprenditore Maurizio Luraghi titolare della LS Strade Srl il quale, a Buccinasco, dopo aver ottenuto il subappalto per lo sbancamento e il riempimento dei lotti di via Guido Rossa, aveva girato la commessa alle famiglie calabresi dei Barbaro-Papalia, originarie di Platì, in provincia di Reggio Calabria, come le famiglie dei Sergi e dei Trimboli, anch'esse operanti nella zona.

Si trattava del più importante intervento immobiliare di Buccinasco, un intero quartiere residenziale, enfaticamente denominato « Buccinasco Più », composto da 500 appartamenti distribuiti su 160 mila metri cubi. Ebbene è accaduto che l'intera area è stata dapprima « sbancata », quindi è stata riempita dagli uomini della *'ndrangheta* con rifiuti tossico-nocivi, quali residui di demolizioni civili e industriali eternit, terra mista a gasolio, blocchi di cemento, ecc., con innalzamento del piano campagna da 3 a 5 metri, sicché non risulta conforme all'uso residenziale/verde pubblico. Per tale ragione, sono state sottoposte a sequestro le zone destinate a verde pubblico, non anche quelle residenziali, regolarmente abitate da ignari cittadini, sebbene non sia stato possibile verificare « che cosa c'è sotto i palazzi ».

Tutto ciò è accaduto anche grazie alla connivenza di imprenditori locali privi di scrupoli, in particolare di Mario Pecchia e figli, quali titolari della società appaltante Finman Spa, e della stessa pubblica amministrazione, *in primis* il sindaco della cittadina, Loris Cereda, già arrestato nel mese di marzo 2011, per corruzione.

Addirittura, sull'area verde, all'atto del sequestro, era in corso un'attività di forestazione da parte dell'Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste), per la quale la Finman Spa ha illecitamente percepito contributi regionali, nonostante l'area non fosse bonificata.

Di norma – ha proseguito la dottoressa Pirotta – accade che la presentazione di « piani scavi » falsi e le bonifiche non correttamente eseguite determinano un traffico illecito sotto il profilo sia della contestazione giuridica, sia soprattutto del profitto che ne deriva per il bonificatore e per gli altri soggetti pubblici o privati a lui collegati.

Con tali tecniche illecite non solo i costi della bonifica non vengono sostenuti e, dunque, vengono risparmiati, ma la commercializzazione di questi rifiuti come terra e rocce da scavo produce anche profitti.

Si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso sul territorio, quale è emerso dai numerosi singoli procedimenti, che hanno consentito di porre in evidenza la falsità di piani scavi, effettuati su caratterizzazioni di siti inquinati, accompagnati da certificati di analisi false – con riferimento alle analisi che il privato asserisce di aver svolto presso i propri laboratori, attività che in realtà non sono state svolte – come risulta accertato dalla polizia giudiziaria che, in alcuni casi, ha potuto

verificare addirittura l'insussistenza degli impianti deputati a tale tipo di analisi.

L'aumento di tale fenomeno criminoso è avvenuto dopo la modifica del codice Cer (codice europeo rifiuti), che ha introdotto il « codice a specchio » o « speculare » (che indica una tipologia di rifiuti definiti pericolosi, solo quando le sostanze pericolose presenti negli stessi raggiungono determinate concentrazioni), in particolare, con riferimento ai rifiuti contenenti idrocarburi.

Nella specie — ha riferito la dottoressa Pirotta nel corso dell'audizione del 14 novembre 2011 — vi è stato un procedimento, concluso con una sentenza di condanna, sulle terre di spazzamento delle strade con contenuto di idrocarburi, il cui smaltimento aveva avuto un destino diverso nella mancanza di una corretta classificazione.

Un altro aspetto osservato in questi procedimenti è costituito dalla inadeguatezza dei controlli da parte della pubblica amministrazione che — alla fine del 2009 — ha portato alla condanna di pubblici amministratori, pur se con l'istituto dell'articolo 40 c.p. (omesso controllo).

Allo stato sono in corso altri procedimenti penali, con il coinvolgimento di dipendenti pubblici, per i quali è stata fissata l'udienza preliminare.

In alcuni casi — ha proseguito la dottoressa Pirotta — sono state riscontrate ipotesi di corruzione, oltre all'omissione nel controllo; altre volte non sono state raggiunte le prove, che probabilmente esistevano, di ipotesi di corruzione ed è stato contestato solo il delitto in forma omissiva.

Così è accaduto in un caso di rifiuti ospedalieri presso l'ospedale di Niguarda, dove non veniva effettuata la sterilizzazione e, tuttavia, la provincia, nel corso delle verifiche effettuate, non rilevava tale circostanza, che appariva evidente e facilmente rilevabile.

In questo episodio è stata coinvolta anche la società Sirio Ecologica.

La dottoressa Pirotta ha rimarcato la mancanza di controlli in ordine alla certificazione antimafia non solo per i subappaltatori, ma qualche volta anche per lo stesso appaltatore di opere pubbliche, com'era accaduto per i lavori di bonifica della nuova sede della regione Lombardia, per la quale l'appalto era stato dato alla società So.Ge.Sa di Francesco Rocco Ferrara, nei cui confronti non erano stati svolti i controlli antimafia, tanto che lo stesso sarà poi arrestato nel corso di indagini della procura di Potenza.

Peraltro, in precedenza, la provincia di Milano, in persona di Luca Raffaelli, all'epoca responsabile del settore bonifiche (ma successivamente passato a svolgere l'attività di consulente in modo professionale), aveva appaltato alla stessa So.Ge.Sa altri lavori, senza effettuare i dovuti controlli. Su tali fatti è intervenuta sentenza di condanna del tribunale di Milano nei confronti del Ferrara e del Raffaelli.

In tale contesto, la dottoressa Pirotta ha sottolineato che nel settore dei rifiuti è frequente la corruzione legata alle consulenze, essendo emersa una situazione assolutamente anomala e del tutto irregolare, che vede dipendenti pubblici lavorare in ufficio *part-time* e nell'altra metà della giornata svolgere attività di consulenza nel medesimo settore presso studi ai quali si rivolgono le imprese.

Non è dunque un caso che diversi consulenti, tra cui Carlo Rotta, che aveva rivestito anche incarichi politici, siano stati coinvolti nelle indagini della Dda.

Del resto, il processo in cui erano coinvolti dipendenti della provincia si è concluso con condanne in primo grado, mentre in un'altra vicenda processuale un dipendente regionale, assolto in primo grado, è stato condannato in secondo grado, a seguito di appello della procura della Repubblica.

In ordine allo specifico settore del traffico dei rifiuti, la dottoressa Laura Pedio, sostituto procuratore della Repubblica in Milano – sentita in data 20 luglio 2010 e, successivamente, in data 28 marzo 2012 – ha individuato il radicamento mafioso nel territorio lombardo, dove « gira molto denaro », non nell'intimidazione, bensì nella capacità della *'ndrangheta* di offrire un servizio a costi inferiori rispetto a quelli di mercato, posto che nello specifico settore delle bonifiche i costi certificati sono in sovrapprezzo per il 70 per cento, a fronte di un costo effettivo pari al 30 per cento.

La criminalità offre questo servizio e, naturalmente, lo può fare con imprenditori che vogliono guadagnare moltissimo dalle loro attività, correndo il rischio di essere scoperti e di finire in carcere.

In tale contesto dalle indagini condotte dal suo ufficio sono emerse due vicende inquietanti: la prima concerne il fatto che Giuseppe Grossi, nella qualità di bonificatore, attraverso la controllata Sadi Servizi Industriali Spa, società quotata in borsa che fa capo alla Green Holding dello stesso Grossi, senza lo svolgimento di gara alcuna, aveva ottenuto appalti per la bonifica delle più importanti aree della Lombardia e di Milano, come l'area « ex Falck », la « Santa Giulia » e la ex Sisas; la seconda vicenda concerne il fatto che le società Lucchini Artoni e Edil Bianchi, in qualità di subappaltatori di Giuseppe Grossi deputati al movimento terra e al trasporto dei rifiuti da bonificare, erano presenti in tutti i cantieri del Grossi, ad esclusione del cantiere relativo all'area ex Sisas, con l'ulteriore anomalia che affidavano il trasporto dei rifiuti da scavo a padroncini di origini calabresi con gravi precedenti penali, quali l'omicidio e l'associazione per delinquere di stampo mafioso. A loro volta costoro, allo scopo di mimetizzarsi, utilizzavano automezzi spesso con targhe false e, quindi, di difficile identificazione.

A monte, nello specifico settore delle bonifiche, vi era stata la consumazione di reati finanziari che, a loro volta, avevano accompagnato quella di reati ambientali.

Del resto, per entrare nello specifico, proprio nell'ambito di una indagine su false fatturazioni legate alle bonifiche era rimasto coinvolto il Grossi (successivamente deceduto) il quale, nel mese di ottobre 2009, era stato tratto in arresto per i reati di « associazione a delinquere finalizzata a frode fiscale, appropriazione indebita, truffa, riciclaggio e corruzione », per avere drenato all'estero fondi neri, pari a 22 milioni di euro.

Insieme a lui erano stati arrestati per lo stesso reato due manager del gruppo, Paolo Titta e Cesarina Ferruzzi, nonché l'ex segretaria Maria Maria Ruggiero, beneficiata da Grossi con 4 milioni di euro, e l'assessore all'organizzazione della provincia di Pavia, Rosanna Gariboldi, intestataria di un conto corrente cifrato sul quale la Gariboldi

per dodici volte dal 2001 al 2008 aveva ricevuto ingenti somme da conti riconducibili a Grossi e, per tre volte, aveva inviato allo stesso somme di minore importo, con un guadagno per sé di 1,2 milioni di euro.

Nell'ambito dell'inchiesta sulla bonifica ambientale dell'ex area industriale Montecity-Rogoredo, rientrante nel progetto urbanistico Santa Giulia dell'immobiliarista Luigi Zunino, dalle indagini svolte dall'autorità giudiziaria tedesca era emerso che la Sadi Servizi Industriali Srl del Grossi aveva pagato corrispettivi esagerati alle società interessate allo smaltimento e al trasporto dei rifiuti, con un ritorno del sovrapprezzo allo stesso Grossi dietro « l'interposizione di diverse società » e conti esteri gestiti da fiduciari, tra i quali figuravano l'avvocato svizzero Fabrizio Pessina — nel cui computer era stata rinvenuta e sequestrata una lista di 500 clienti — tra i quali vi erano gli ex militari della Guardia di finanza, Giuseppe Anastasi e Paolo Pasqualetti e due consulenti fiscali della società Getraco di Lugano, Vincenzo Agosta e Matteo Terragni, tutti tratti in arresto per riciclaggio.

Il percorso compiuto dal denaro oggetto delle sovrapprezzature aveva origine in Italia per poi proseguire in Germania, Gran Bretagna, Hong Kong e finire nel Principato di Monaco.

In questa inchiesta sono stati coinvolti Luigi Zunino, proprietario dell'area, Giuseppe Grossi, bonificatore, e il suo braccio destro Cesarina Ferruzzi, Claudio Tedesi, direttore dei lavori, Ezio Streri, responsabile di cantiere, Silvio Bernabè e Davide Albertini Petrone, nella loro qualità di amministratori di Santa Giulia Spa, nonché Vincenzo Bianchi, amministratore della Lucchini Artoni Srl, e Alessandro Viol e Bruno Marini, rispettivamente, capo cantiere e rappresentante della Edil Bianchi Srl.

La dottoressa Pedio ha riferito, sulla base delle indagini svolte a carico di Giuseppe Grossi, dell'esistenza di interessi economici enormi, che consistono nella possibilità di costituire fondi neri in altri Paesi, destinati alle corruzioni o anche alle restituzioni, mediante il ricorso a false fatture, allo scopo di « gonfiare » i costi delle bonifiche, soprattutto quando le discariche sono all'estero.

In particolare, le operazioni di scavo dei terreni inquinati dell'area Santa Giulia, necessarie per porre le fondamenta dei palazzi in costruzione, avevano consentito al Grossi di gonfiare i costi di smaltimento dei rifiuti pericolosi così prelevati, che erano stati portati in Germania, essendo emerso dalle indagini svolte che la società di smaltimento « Meteco » portava via una tonnellata di veleno per 18 euro, ma la fatturava a 50 euro, così accumulando fondi in nero per 14 milioni di euro.

Si tratta, peraltro, di una prassi diffusa tra gli operatori del settore, dal momento che di norma accade che chi emette o crea false fatture all'estero costituisce fondi neri e, magari, restituisce una parte dei soldi che ha ricevuto alla proprietà che gli ha conferito l'incarico.

Invero, non esiste un registro del Noe che, pur essendo presente al controllo, non effettua alcuna certificazione. Un registro vi è solo presso la regione.

In conclusione, il ricorso ai costi « gonfiati » delle bonifiche, oltre alla costituzione di fondi neri all'estero, consente di realizzare